



08198-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 197/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

MARIA VESSICHELLI
ROSA PEZZULLO
PAOLA BORRELLI
MATILDE BRANCACCIO
GIOVANNI FRANCOLINI

- Presidente - Sent. n. sez. 2573/2021
UP - 14/10/2021
R.G.N. 778/2021
Motivazione Semplificata

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI BRESCIA,

nel procedimento a carico di:

(omissis)

avverso la sentenza del 20/09/2019 del TRIBUNALE DI CREMONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI

lette:

- la requisitoria scritta in data 18/11/2020 presentata *ex art.* 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

- le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato (omissis) nell'interesse dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo altresì la decorrenza dei termini di prescrizione del reato;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. il 20 settembre 2019 il Tribunale di Cremona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis)

in ordine al delitto di atti persecutori in pregiudizio di (omissis) ritenendo il reato estinto per intervenuta remissione della querela.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, denunciando la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e, in particolare, deducendo che il delitto ascritto all'imputato è procedibile d'ufficio, poiché la condotta a lui contestata è stata posta in essere dopo l'ammonimento del Questore di Cremona in data 13 febbraio 2015.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso, alla luce della sua fondatezza.

4. Il difensore dell'imputato ne ha chiesto il rigetto:

- eccependo la decorrenza dei termini di prescrizione del reato;
- ed assumendo che, nel caso in esame, quanto emerso nell'istruttoria dibattimentale consentiva la pronuncia della sentenza impugnata, in luogo di una statuizione assolutoria, poiché il fatto – così come ricostruito – rientrerebbe tra le ipotesi procedibili a querela, poiché «previa riqualificazione» rientrerebbe «tra le ipotesi di minore gravità ex art. 612-bis c. 4» cod. pen.

5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

All'imputato è stato ascritto il delitto di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) aggravato perché commesso da soggetto ammonito (ex art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con mod. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, come successivamente modificato dal d.l. 14 agosto 2013, conv. con mod. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119), segnatamente con provvedimento del Questore di Cremona del 13 febbraio 2015. Dunque, il reato è procedibile d'ufficio art. 8, comma 4, cit., ragion per cui il Tribunale non avrebbe potuto rendere la declaratoria di non doversi procedere per essere il reato estinto per remissione di querela.

Si impone, allora, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Cremona per il giudizio.

Difatti, quantunque la difesa abbia genericamente dedotto lo spirare del termine di prescrizione del reato, limitandosi a indicare il mese di giugno 2014 e così intendendo riferirsi al tempo del commesso delitto, deve segnalarsi che il capo di imputazione menziona il mese di giugno 2014 come il *dies a quo* della condotta e reca una contestazione c.d. aperta («da giugno 2014 con condotta perdurante») e comunque fa espresso riferimento – come esposto – alla perpetrazione della condotta anche successivamente all'ammonimento del Questore in data 13 febbraio 2015; il decreto che dispone il giudizio, atto interruttivo della prescrizione (come già la richiesta di rinvio a giudizio che l'ha preceduto: cfr. art. 160, comma 2, cod. proc. pen.), è stato emesso il 4 febbraio 2019.

Pertanto:

- ribadito che al^(omissis) è ascritto di aver agito anche dopo il 13 febbraio 2015;
- e fermo restando che «nel delitto previsto dall'art. 612-*bis* cod. pen., che è reato abituale, e non permanente, e si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitudine del reato, il termine finale di consumazione, in mancanza di una specifica contestazione, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l'accertamento processuale, cosicché, nell'ipotesi di "contestazione aperta", è possibile estendere il giudizio di penale responsabilità dell'imputato anche a fatti non espressamente indicati nel capo di imputazione e, tuttavia, accertati nel corso del giudizio sino alla sentenza di primo grado» (Sez. 5, n. 17350 del 20/01/2020, C., Rv. 279401 – 02; cfr. pure Sez. 5, n. 15651 del 10/02/2020, T., Rv. 279154 – 01);
- in atto non può dirsi decorso il termine massimo da determinarsi in anni sette e mesi sei (*ex artt.* 157 e 161 cod. pen), sulla scorta della pena massima posta *ratione temporis* (ossia quella prevista dall'art. 612-*bis*, comma 1, cod. pen., nel testo anteriore alla L. 19 luglio 2019, n. 69).

Né può apprezzarsi in questa sede di legittimità la qualificazione del fatto sulla base degli elementi di merito altrettanto genericamente allegati dal difensore dell'imputato – che ha richiamato ipotesi di minore gravità del delitto di atti persecutori che sarebbero contemplate dall'art. 612-*bis*, comma 4, cod. pen., che invece reca la disciplina della procedibilità del reato – senza che occorra rimarcare che nella specie il Tribunale di Cremona risulta aver emesso una sentenza predibattimentale *ex art.* 469 cod. proc. pen. e, dunque, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, prima che venisse svolta un'istruttoria (risultando solo la remissione della querela da parte di ^(omissis) e la sua accettazione da parte dell'imputato, innanzi al Tribunale nell'unica udienza celebrata il 20 settembre 2019; cfr. verbale dell'udienza cit.).

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.


P.Q.M.

Annula la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Cremona.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 14/10/2021.

Il Consigliere estensore
Giovanni Francolini



Il Presidente
Maria Vessichelli

